



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP15061

Data: 20/11/2015

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 15/11/2015 relativo all'incontro (3577) di Campionato Nazionale Maschile Serie A disputatosi a Cortina d'Ampezzo (BL) il 14/11/2015 tra Sportivi Ghiaccio Cortina (705) e Asiago Hockey 1935 (684).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Ammenda inflitta alla squadra dell' **S.s.d. A.r.l. Sportivi Ghiaccio Cortina (705)** di €. 250.00.- (duecentocinquanta/00) ai sensi dell' Art. 19, comma 3, parte seconda, lett. b) del Regol. di Giustizia per violazione degli Art.li 5O) paragrafi a) e d) e 5K) lett. a) e d) delle Norme Organizzative Federali Annuali - Norme Comuni - Anno Sportivo 2015/2016..

D) Motivazione:

S.s.d. A.r.l. Sportivi Ghiaccio Cortina (705) : dal rapporto arbitrale si rileva che prima dell'incontro, alle ore 19, non vi erano spogliatoi a disposizione dei direttori di gara. Soltanto dopo 45 minuti ne è stato messo uno a disposizione. Si legge, ancora, che sino ad allora non era presente il responsabile / addetto agli arbitri, così come previsto dalle N.O.F.A. - Norme Comuni Definitive del 15/09/2015 stagione 2015 - 2016, articolo 5O) paragrafi a) e d). Il rapporto arbitrale evidenzia inoltre che, a causa dei ritardi nella produzione dei documenti di cui alla lettera a), dall'articolo 5k), delle citate N.O.F.A., non è stato possibile effettuare il riconoscimento dei giocatori disciplinato dall'articolo 5k), paragrafo d). Nel rapporto si segnala anche che entrambe le squadre non avevano lo "strip strap" sulle maglie come imposto dall'articolo 5R) punto 8 delle già citate N.O.F.A. Ciò premesso, questo Giudice, in applicazione dell'articolo 19, comma 3, parte seconda, lett. b) del Regol. di Giustizia per le infrazioni commesse dalle società, irroga alla società Cortina l'ammenda di €. 250,00 (duecentocinquanta/00). Quanto alle segnalate irregolarità nelle divise, questo Giudice ritiene che le stesse non possano essere oggetto di alcun provvedimento nella misura in cui il direttore di gara non ha ritenuto di applicare a sua volta la misura prevista dal punto 1) dell'articolo 5R) (DIVISE DI GARA), senza dare conto dei relativi motivi nello stesso rapporto arbitrale.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra S.s.d. A.r.l. Sportivi Ghiaccio Cortina (705).

Il Giudice Sportivo
Avv. Giuseppe Detomas